

Lavoratori: niente Cigs, mobilità o disoccupazione se il reinserimento viene rifiutato
(Inps, Circolare 15.2.2007 n. 39 - Giovanni Dami)

Il lavoratore in Cigs, disoccupazione o mobilità che si oppone alla procedura di reinserimento lavorativo perde il diritto alla prestazione erogata dall'Inps secondo il dettato della legge n° 127/2006. L'istituto, in applicazione della norma richiamata ut supra ha pubblicato la circolare 39 del 15.2.2007 ricordando le deroghe che si applicano per la corretta interpretazione della norma che riconduce (anche) ad un maggiore senso di responsabilità (forzato) del lavoratore chiamato a svolgere determinati incarichi dalla procedura di reintegro professionale o, quantomeno all'interno di una pianificazione di adeguamento formativo. E' questo il nuovo principio generale conseguente all'abrogazione (in parte) della previgente disciplina in tema di decadenza dei trattamenti previdenziali a suo tempo introdotti dalla legge 468/1997 e dalla legge 223/1991. (Giovanni Dami)

INPS

Direzione Centrale

Prestazioni a Sostegno del Reddito

Roma, 15 Febbraio 2007

*Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Direttori delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici*

Circolare n. 39

e, per conoscenza,

*Al Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Membri del Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali*

Allegati 2

OGGETTO: CIGS, mobilità e disoccupazione: decadenza dai trattamenti nelle ipotesi di cui all'art. 1 quinquies del D.L. 5.10.04 n. 249 convertito dalla legge 3.12.04 n. 291 come integrato dall'art. 1 comma 7 del D.L. 6.3.06 convertito dalla legge 24.3.06 n. 127.

SOMMARIO: 1) *Campo di applicazione;*

- 2) *Soggetti obbligati;*
- 3) *Disposizioni sostanziali;*
- 4) *Disposizioni procedurali;*
- 5) *Il provvedimento di decadenza.*

1) Campo di applicazione

L'art. 1 quinquies del D.L. 5.10.04 n. 249 convertito dalla legge 3.12.04 n. 291 e integrato dall'art. 1 c.7 del D.L. 6.3.06 convertito dalla legge 24.3.06 n. 127 nel dettare disposizioni in materia di decadenza dai trattamenti previdenziali e da altre indennità o sussidi, stabilisce obblighi nei confronti dei lavoratori beneficiari di interventi per il sostegno al reddito, sancendo la perdita dei trattamenti nei casi in cui i lavoratori medesimi rifiutino il percorso di reinserimento nel mercato del lavoro o di adeguamento formativo.

Si tratta di una nuova "disciplina generale" che comporta l'abrogazione per incompatibilità delle precedenti norme decadenziali generali quali l'art. 9 D.Lgs. 468/1997 e l'art. 9 L. 223/1991.

Rimane in vigore invece l'art. 13 D.Lgs. 276/2003 che costituisce una norma speciale applicabile esclusivamente alle ipotesi di attuazione di misure intese a garantire l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori svantaggiati da parte di agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro.

Per esplicita disposizione dell'art. 1 quinquies inoltre, le norme in esso contenute si applicano anche nelle ipotesi in cui il lavoratore sia stato ammesso al trattamento con decorrenza anteriore all'entrata in vigore del decreto-legge n. 249/2004.

2) Soggetti obbligati alla segnalazione

I soggetti obbligati alla segnalazione all'INPS dei possibili casi di decadenza dai trattamenti a carico di un lavoratore indennizzato sono:

- a. organismi di formazione accreditati
- b. agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro
- c. datori di lavoro, pubblici e privati
- d. enti pubblici

3) Disposizioni sostanziali

Gli obblighi previsti dall'art. 1 quinquies sono quelli di seguito elencati.

A. Obbligo di adesione ad un'offerta formativa o di riqualificazione.

Tale obbligo vincola tutte le categorie di lavoratori in cassa integrazione, a qualsiasi titolo concessa, in mobilità, in disoccupazione speciale o percettori di un sussidio legato allo stato di disoccupazione ed inoccupazione.

Si precisa che il lavoratore è tenuto alla frequenza del corso, compresa un'eventuale fase di selezione, nella misura minima dell'80% della durata complessiva, salvo i casi di documentata forza maggiore o di assenza in

funzione dell'applicazione di normative nazionali in materia di congedi parentali o maternità.

B. Obbligo di accettazione di un'offerta di lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20% rispetto a quello di provenienza.

Nel livello retributivo in questione devono includersi anche gli elementi della retribuzione c.d. differita (tredicesima, quattordicesima, ecc.). Nei casi in cui non sia possibile fare riferimento ad un livello retributivo precedente, non si applica il limite del 20%.

Si considera non rispettato l'obbligo di accettazione dell'offerta, configurando quindi un rifiuto della stessa, anche nel caso in cui il lavoratore, pur accettando inizialmente la proposta di lavoro, abbia successivamente rifiutato la stipula del contratto di lavoro o si sia dimesso durante il periodo di prova, salvo dimissioni motivate per giusta causa.

La circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 5/2006, conformemente al principio generale di ragionevolezza, estende il vincolo della congruità, espressamente richiamato dall'art. 13 D.Lgs. 276/2003, anche all'art. 1 quinquies L. 291/2004, precisando che "l'obbligo di accettare un'offerta di lavoro si applica nei casi in cui la medesima sia congrua con le competenze e le qualifiche possedute dal lavoratore".

A tale obbligo sono sottoposte le seguenti categorie di personale dipendente:

- i lavoratori in mobilità, anche concessa ai sensi di normative speciali in deroga alla vigente legislazione, la cui iscrizione nelle relative liste sia finalizzata esclusivamente al reimpiego; i lavoratori destinatari di sussidio connesso allo stato di disoccupazione o inoccupazione;
- i lavoratori destinatari della disoccupazione speciale, anche concessa ai sensi di normative speciali in deroga alla vigente legislazione;
- i lavoratori sospesi in cassa integrazione guadagni straordinaria concessa ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legge 5.10.2004, n.249, convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291 per cessazione di attività dell'impresa di appartenenza;
- i lavoratori sospesi in cassa integrazione guadagni straordinaria concessa ai sensi di normative speciali in deroga alla vigente legislazione qualora non sia previsto il loro rientro in azienda.

C. obbligo di avviamento ad un percorso di reinserimento o inserimento nel mercato del lavoro, anche ai sensi dell'art. 13, del decreto legislativo 276/2003, e successive modificazioni, per le seguenti categorie:

- lavoratori in CIGS per cessazione di attività d'impresa di appartenenza
- lavoratori in CIGS concessa ai sensi di normative speciali o in deroga alla vigente legislazione
- lavoratori in mobilità, la cui iscrizione nelle relative liste è finalizzata esclusivamente al reimpiego
- lavoratori percettori del sussidio connesso allo stato di disoccupazione
- lavoratori destinatari della disoccupazione speciale, anche concessa ai sensi di normative speciali in deroga alla vigente legislazione

Gli obblighi di cui alle lettere A), B) e C) sussistono nel momento in cui l'attività formativa o lavorativa si svolge

in un luogo mediamente raggiungibile in 80 minuti con i mezzi pubblici e/o distante non più di 50 km dal luogo di residenza del lavoratore. Con riguardo al conteggio delle distanze e degli orari dei mezzi di trasporto pubblici potranno essere assunti, quali attendibili parametri di riferimento, i dati disponibili presso i servizi pubblici di linea e le ferrovie dello Stato. Si specifica inoltre che gli obblighi di cui sopra vengono meno nei casi di impossibilità derivante da documentata forza maggiore, congedi parentali, maternità.

Resta fermo quanto previsto dall'art. 8, commi 4 e 5, del decreto legge n. 86/1988, convertito con la legge n. 160/1988 in materia di obbligo di comunicazione all'INPS da parte dei lavoratori in caso di prestazione di lavoro in costanza di periodo di integrazione salariale.

4) Disposizioni procedurali

- Invio delle offerte al lavoratore

Per ogni fattispecie contemplata dall'art. 1 quinquies, i soggetti obbligati alla segnalazione devono formalizzare per iscritto al lavoratore l'offerta formativa o di riqualificazione, l'offerta di lavoro o il percorso di reinserimento nel mercato del lavoro, con raccomandata A/R, indirizzata al domicilio dello stesso lavoratore, salva l'ipotesi di consegna in mani proprie.

Le proposte devono contenere i contenuti e tutti gli elementi essenziali dell'offerta stessa.

In tale proposta è opportuno ricordare al lavoratore che, in caso di rifiuto, il suo nominativo dovrà essere comunicato all'INPS per l'eventuale pronuncia di decadenza dai trattamenti previdenziali in corso.

- Comunicazioni all'INPS da parte dei soggetti obbligati

In caso di rifiuto del lavoratore, in modo espresso o tacito, i soggetti obbligati devono comunicare all'INPS il nominativo del lavoratore, allegare l'eventuale utile documentazione, e informare nel contempo anche il lavoratore per consentirgli di predisporre immediatamente le proprie deduzioni difensive.

La comunicazione all'INPS va effettuata per iscritto, tempestivamente, e deve contenere tutti gli elementi essenziali necessari all'INPS per la valutazione delle proposte inviate ai lavoratori e del loro comportamento rispetto alle stesse.

Nei casi di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, la comunicazione va fatta, oltre che all'INPS, anche al servizio per l'impiego territorialmente competente ai fini della cancellazione dalle liste.

Si ricorda che i soggetti obbligati alla segnalazione hanno un dovere di leale collaborazione con la Pubblica Amministrazione, e la mancata comunicazione è anche valutata ai fini del corretto andamento dell'attività svolta da parte delle agenzie per il lavoro ai sensi dell'art. 4, comma 5, D.Lgs. 276/2003.

- Dichiarazione di decadenza e relativa istruttoria

A seguito di detta comunicazione l'INPS dichiara la decadenza dei lavoratori se, in seguito all'istruttoria, risulta la responsabilità personale dei lavoratori interessati in punto di rifiuto della convocazione.

Nei casi di rifiuto espresso, soprattutto se formalizzato con spontanea dichiarazione sottoscritta dall'interessato, ai fini della pronuncia di decadenza l'INPS potrà adottare una procedura semplificata. L'instaurazione del contraddittorio col lavoratore risulta superflua infatti in presenza delle suddette dichiarazioni, ascrivibili al tipo della confessione stragiudiziale (art. 2732 cod. civ.). E, come evidenzia l'art. 21-

octies, comma 2, L. 241/1990, «il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato».

In tutti gli altri casi, la sede INPS che ha ricevuto la segnalazione, dovrà accertare la ritualità della convocazione: tramite raccomandata A/R trasmessa al domicilio del lavoratore o consegnata in mani proprie. Quindi, se il lavoratore non ha già presentato documenti o memorie scritte, si dovrà instaurare un contraddittorio con questi attenendosi alle norme generali sul giusto procedimento di cui al Capo III della L. 241/1990. L'emanazione del provvedimento di decadenza è subordinata all'accertamento dell'esistenza dei presupposti oggettivi di cui al punto 3 della presente circolare, e dei presupposti soggettivi. Essendo la decadenza in oggetto una sanzione amministrativa, l'elemento soggettivo da accertare sidesume in via analogica dall'art. 3 L. 689/1981: ossia il comportamento, doloso o colposo, del lavoratore che sia cosciente e volontario.

In particolare, e in via del tutto esemplificativa, la colpa può essere ragionevolmente desunta dal comportamento procedimentale dell'interessato che non giustifichi il suo comportamento omissivo rispetto alla rituale convocazione, nonostante l'INPS gli abbia inviato la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 L. 241/1990, consentendogli, così, ai sensi del successivo art. 10 lett. b), "di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento".

5) Il provvedimento di decadenza

Se è accertata, tramite l'istruttoria, l'esistenza degli elementi di cui al punto precedente, la sede INPS competente dichiarerà con provvedimento la decadenza del lavoratore segnalato.

In tale atto devono essere indicati in particolare:

- i presupposti giuridici (cioè le norme applicate),
- la motivazione basata sugli elementi emersi nell'istruttoria,
- la statuizione di decadenza con l'indicazione del trattamento e del relativo periodo,
- la c.d. clausola enunciativa del regime dell'atto ossia l'enunciazione che il provvedimento è impugnabile presso le Direzioni Provinciali del Lavoro territorialmente competenti, entro quaranta giorni dalla comunicazione o notifica.

La comunicazione del provvedimento deve essere fatta al lavoratore in mani proprie o tramite raccomandata A/R.

L'INPS potrà sempre - a norma degli artt. 7, comma 2, 21-bis, ultimo comma, e 21-quater, comma 2, L. 241/1990 - sospendere cautelamente le prestazioni previste, nelle more dell'adozione del vero e proprio provvedimento conclusivo. La durata complessiva di detta sospensione cautelare non potrà eccedere il termine stabilito dall'art. 2 L.241/1990 per la conclusione del procedimento, attualmente pari a novanta giorni.

Resta inteso che, in ogni caso, l'INPS, ove accerti che difettino i presupposti di provvedimenti di decadenza già erroneamente disposti, anche indipendentemente dalla proposizione di ricorsi al riguardo da parte degli aventi diritto, ha il dovere di agire in sede di autotutela, ai sensi dell'art. 21-nonies L. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni, annullando le precedenti erronee determinazioni ed erogando, conseguentemente, le prestazioni già sospese indebitamente. Si evidenzia che in tali casi l'annullamento d'ufficio è doveroso poiché l'interesse pubblico sussiste in re ipsa ed è preordinato ad assicurare prestazioni garantite dall'art. 38, comma

2, Cost., laddove si dispone che siano erogati a favore dei lavoratori - da parte di istituti predisposti o integrati dallo Stato - mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di disoccupazione involontaria.

Si ricorda infine che la sede dell'INPS che emette un provvedimento, sia di decadenza che di archiviazione o annullamento d'ufficio, deve darne tempestiva comunicazione anche ai servizi per l'impiego territorialmente competenti ai fini degli adempimenti di competenza.

Il Direttore Generale

Crecco

Allegato 1

D.L. 5.10.04, n. 249 conv. Dalla L. 3.12.04, n. 291 come integrato dall'art. 1 co.7 del D.L. 6.3.06 conv. Dalla L. 24,2,06, n. 127.

Art. 1-quinquies

1. Il lavoratore sospeso in cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, nonché ai sensi del primo periodo del comma 1 dell'articolo 1-bis del presente decreto, decade dal trattamento qualora rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequenti regolarmente. Il lavoratore destinatario del trattamento di mobilità, la cui iscrizione nelle relative liste sia finalizzata esclusivamente al reimpiego, del trattamento di disoccupazione speciale, di indennità o sussidi, la cui corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o inoccupazione, del trattamento straordinario di integrazione salariale concesso ai sensi del comma 1 dell'articolo 1, ovvero destinatario dei trattamenti concessi o prorogati ai sensi di normative speciali in deroga alla vigente legislazione, decade dai trattamenti medesimi, anche nelle ipotesi in cui il lavoratore sia stato ammesso al trattamento con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, quando: a) rifiuti di essere avviato ad un progetto individuale di inserimento nel mercato del lavoro, ovvero ad un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequenti regolarmente; b) non accetti l'offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano quando le attività lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione si svolgono in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o comunque raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.

1-bis. Nei casi di cui al comma 1, i responsabili della attività formativa, le agenzie per il lavoro ovvero i datori di lavoro comunicano direttamente all'I.N.P.S. E, in caso di mobilità, al servizio per l'impiego territorialmente competente ai fini della cancellazione dalle liste, i nominativi dei soggetti che possono essere ritenuti decaduti dai trattamenti previdenziali. A seguito di detta comunicazione l'I.N.P.S. Dichiarerà la decadenza dai medesimi, dandone comunicazione agli interessati.

1-ter. Avverso gli atti di cui al comma 1-bis è ammesso ricorso entro *quaranta giorni* alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti che decidono, in via definitiva, nei *trenta giorni* successivi alla data di presentazione del ricorso. La decisione del ricorso è comunicata all'I.N.P.S. E, nel caso di mobilità, al competente servizio per l'impiego.

1-quater. La mancata comunicazione di cui al comma 1-bis è valutata ai fini della verifica del corretto andamento dell'attività svolta da parte delle agenzie per il lavoro ai sensi dell'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276

Allegato 2

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali

Circolare n. 5 del 22/02/2006

(Protocollo n.14/0002184 del 22/02/2006)

OGGETTO: Decadenza dai trattamenti nelle ipotesi di cui all' articolo 1-quinquies del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291.

I. Premessa

L'articolo 1-quinquies, del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, nel dettare disposizioni in materia di decadenza dai trattamenti previdenziali e da altre indennità o sussidi, stabilisce obblighi nei confronti dei lavoratori beneficiari di interventi per il sostegno al reddito, sancendo la perdita dei trattamenti nei casi in cui i lavoratori medesimi rifiutino il percorso di reinserimento nel mercato del lavoro o di adeguamento formativo.

E' evidente che l'obbligo lavorativo, come descritto nel paragrafo successivo, alla lettera B), è stato sancito dalla norma per tutte quelle ipotesi in cui la condizione giuridica è quella di lavoratore disoccupato o inoccupato beneficiario di sussidi o trattamenti previdenziali, ovvero quella di lavoratore sospeso in CIGS derivante da cessazione di attività o da provvedimenti in deroga alla vigente normativa. In buona sostanza l'obbligo lavorativo per i lavoratori in CIGS è contemplato quando la sospensione del lavoratore deriva da uno stato particolare dell'impresa di appartenenza tale da non consentire più alcuna stabile ripresa dell'attività lavorativa, ma solo l'accompagnamento ad un percorso di ricollocazione.

II. Disposizioni Sostanziali

Gli obblighi previsti dal sopra citato articolo 1-quinquies sono quelli di seguito indicati.

A. obbligo di adesione ad un'offerta formativa o di riqualificazione. Tale obbligo vincola tutte le categorie di lavoratori in cassa integrazione, a qualsiasi titolo concessa, in mobilità, in disoccupazione speciale o percettori di un sussidio legato allo stato di disoccupazione ed inoccupazione. Si precisa che il lavoratore è tenuto alla frequenza del corso nella misura minima dell'80% della durata complessiva, salvo i casi di documentata forza maggiore o di assenza in funzione dell'applicazione di normative nazionali in materia di congedi parentali o maternità;

B. obbligo di accettazione di un'offerta di lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20% rispetto a quello di provenienza. Nei casi in cui non sia possibile fare riferimento ad un livello retributivo precedente, non si applica il limite del 20%. Si fa presente che detto rifiuto deve riferirsi ad una proposta formale e documentabile formulata da un datore di lavoro privato, da un'agenzia di somministrazione o da un ente pubblico, ed ovviamente anche nei casi azioni di complessive di ricollocamento lavorativo del soggetto. A tale obbligo sono sottoposte le seguenti categorie di personale dipendente:

- i lavoratori in mobilità - anche concessa ai sensi di normative speciali in deroga alla vigente legislazione - la cui iscrizione nelle relative liste sia finalizzata esclusivamente al reimpiego;
- i lavoratori destinatari di sussidio connesso allo stato di disoccupazione o inoccupazione;

- i lavoratori destinatari della disoccupazione speciale, anche concessa ai sensi di normative speciali in deroga alla vigente legislazione;

- i lavoratori sospesi in cassa integrazione guadagni straordinaria concessa ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legge 5.10.2004, n.249, convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291 per cessazione di attività dell'impresa di appartenenza;

- i lavoratori sospesi in cassa integrazione guadagni straordinaria concessa ai sensi di normative speciali in deroga alla vigente legislazione.

Per l'anno 2006 la possibilità di concedere trattamenti di CIGS, di mobilità e di disoccupazione speciale in deroga alla vigente legislazione, è prevista dall'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

C. obbligo di avviamento ad un percorso di reinserimento o inserimento nel mercato del lavoro, anche ai sensi dell'art. 13, del decreto legislativo 276/2003, e successive modificazioni.

Il vincolo della congruità, presente nel disposto normativo dell'art. 13 del decreto legislativo n. 276/03, anche se non espressamente richiamato nell'art. 1-quinquies, può ritenersi applicabile anche alle fattispecie richiamate dall'ultima norma. Pertanto l'obbligo di accettare un'offerta di lavoro si applica nei casi in cui la medesima sia congrua con le competenze e le qualifiche possedute dal lavoratore.

Gli obblighi di cui alle lettere A), B) e C) sussistono nel momento in cui l'attività formativa o lavorativa si svolge in un luogo mediamente raggiungibile in 80 minuti con i mezzi pubblici e/o distante non più di 50 km dal luogo di residenza del lavoratore. Con riguardo al conteggio delle distanze e degli orari dei mezzi di trasporto pubblici potranno essere assunti, quali attendibili parametri di riferimento, i dati disponibili presso i servizi pubblici di linea e le ferrovie dello Stato. Si specifica inoltre che gli obblighi di cui sopra vengono meno nei casi di impossibilità derivante da documentata forza maggiore, congedi parentali, maternità.

Resta fermo quanto previsto dall'art. 8, commi 4 e 5, del decreto legge n. 86/1988, convertito con la legge n. 160/1988 in materia di obbligo di comunicazione all'INPS da parte dei lavoratori in caso di prestazione di lavoro in costanza di periodo di integrazione salariale.

E' necessario, inoltre, sottolineare che, da un punto di vista sostanziale, l'art. 13 del citato d.lgs. n. 276/2003 si applica alle ipotesi di attuazione di misure volte a garantire l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori svantaggiati da parte delle agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro, mentre l'art. 1-quinquies detta una disciplina generale che si applica in tutte le ipotesi in cui il lavoratore destinatario di trattamenti previdenziali o di sussidi legati allo stato di disoccupazione o inoccupazione venga coinvolto in un percorso lavorativo o di formazione o riqualificazione. Inoltre, l'art. 1-quinquies dispone espressamente che le norme in esso contenute si applicano anche nelle ipotesi in cui il lavoratore sia stato ammesso al trattamento con decorrenza anteriore all'entrata in vigore del decreto-legge n. 249/2004.

Al fine di evitare possibili danni erariali e per un corretto utilizzo delle risorse pubbliche, si richiama la necessità di una leale collaborazione delle Pubbliche Amministrazioni e degli Enti affinché vengano comunicati all'INPS e - per i lavoratori in mobilità - al servizio per l'impiego territorialmente competente i casi in cui i lavoratori abbiano rifiutato un'offerta formativa, di lavoro o un percorso di reinserimento nel mercato del lavoro. Su tale dovere di leale cooperazione si richiama, in particolare, l'attenzione delle agenzie accreditate o comunque autorizzate allo svolgimento dell'attività di somministrazione, proprio in ragione del particolare regime di vigilanza cui sono soggette e tenuto

conto del principio generale desumibile dall'art. 13 del d.lgs. n. 276/2003. Norma che, nel disciplinare fattispecie analoghe, espressamente prevede un obbligo di comunicazione all'INPS per i responsabili dell'attività formativa e per le agenzie accreditate.

Infine, si evidenzia che - ove si verificano le ipotesi di decadenza dai trattamenti previste dalla disposizione in oggetto - l'INPS, cui compete la funzione di ente erogatore dei trattamenti e sussidi soggetti al regime di decadenza, valutate le necessarie comunicazioni da parte dei soggetti pubblici e privati sopra richiamati, sospende l'erogazione del trattamento, dandone comunicazione agli interessati.

Roberto Maroni
(da www.laprevidenza.it)